

Concorso pubblico congiunto su base territoriale, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di 448 unità di personale da inquadrare nell'area dei funzionari, famiglia professionale ispettore di vigilanza, nei ruoli del personale dell'INPS (n. 355) e dell'INAIL (n.93)

**Art.1
Posti a concorso**

1. È indetto un concorso pubblico congiunto su base territoriale, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di 448 unità di personale da inquadrare nell'area dei funzionari, famiglia professionale ispettore di vigilanza, nei ruoli del personale dell'INPS (n. 355) e dell'INAIL (n. 93).

2. I posti da ricoprire sono individuati presso le seguenti Sedi:

Regione	Numero posti
INPS	
Abruzzo	8
Basilicata	17
Emilia-Romagna	44
Friuli-Venezia Giulia	12
Lazio	19
Lombardia	42
Marche	4
Molise	3
Piemonte	40
Puglia	25
Sardegna	23
Sicilia	16
Toscana	28
Trentino-Alto Adige	20
Umbria	7
Veneto	47
INAIL	
D.R. Piemonte	5
Sede Reg. Aosta	1
D.R. Lombardia	13
D.P. Trento	1

D.R. Veneto	9
D.R. Liguria	3
D.R. Emilia-Romagna	7
D.R. Toscana	6
D.R. Umbria	1
D.R. Marche	1
D.R. Lazio	12
D.R. Abruzzo	3
D.R. Molise	2
D.R. Campania	8
D.R. Puglia	7
D.R. Basilicata	2
D.R. Calabria	5
D.R. Sicilia	3
D.R. Sardegna	4

3. Ogni candidato può presentare domanda per una sola Regione e per una sola posizione tra quelle messe a bando (INPS o INAIL).

4. È garantita pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro così come previsto dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198 e dall'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.

5. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il trenta per cento dei posti è riservato ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti previsti dal bando. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1014, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

6. Ai sensi dell'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale ovvero il servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64 senza demerito, è riservata una quota pari al quindici per cento dei posti. Se la riserva non può operare integralmente o parzialmente, perché dà luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano con le riserve relative ai successivi concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale banditi dalle medesime amministrazioni oppure sono utilizzate nei casi in cui si procede a ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei.

7. Le suddette riserve sono computate sui posti previsti per ciascuna Regione di cui al precedente comma 2, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, secondo cui nei pubblici concorsi le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.

8. Le riserve di legge e i titoli di preferenza, in applicazione della normativa vigente, sono valutati esclusivamente ai fini della formazione delle graduatorie finali di merito di cui al successivo articolo 10 del presente bando di concorso.

Art.2

Requisiti per l'ammissione

1. Alla procedura di reclutamento di cui al presente bando possono partecipare coloro che sono in possesso dei requisiti sottoindicati:

a) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea ovvero appartenenza a una delle tipologie previste dall'art.38 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i.;

b) maggiore età;

c) godimento dei diritti civili e politici. Per i candidati non cittadini italiani e non titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, il godimento dei diritti civili e politici è riferito al Paese di cittadinanza;

d) idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si riferisce;

e) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziato per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale, ovvero dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;

f) non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione; coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, ne danno notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;

g) Laurea (L) in: L-14 Scienze dei servizi giuridici; L-16 Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione; L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale; L-33 Scienze economiche; L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali;; oppure diploma di laurea (DL) in: Giurisprudenza; Economia e commercio; Scienze politiche; oppure laurea specialistica (LS) in: 22/S Giurisprudenza; 102/S Teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica; 64/S Scienze dell'economia; 84/S Scienze economico-aziendali; 57/S Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali; 60/S Relazioni internazionali; 64/S Scienze dell'economia; 70/S Scienze della politica; 71/S Scienze delle pubbliche amministrazioni; 88/S Scienze per la cooperazione allo sviluppo; 89/S Sociologia; 99/S Studi europei; oppure laurea magistrale (LM) in: LMG/01 Giurisprudenza; LM-56 Scienze dell'economia; LM-77 Scienze economico-aziendali; LM-87 Servizio sociale e politiche sociali; LM-52 Relazioni internazionali; LM-56 Scienze dell'economia; LM-62 Scienze della politica; LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni; LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo; LM-88 Sociologia e ricerca sociale; LM-90 Studi europei; nonché titoli di studio equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente. I candidati che sono in possesso del titolo di ammissione conseguito all'estero sono ammessi a partecipare alla procedura concorsuale con riserva, ai sensi dell'art. 38, comma 3, d.lgs. 165/2001, fermo restando che l'istanza di riconoscimento del titolo di studio deve essere

presentata, prima della stipula del contratto di lavoro ed entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria finale, al Ministero dell'università e della ricerca ovvero al Ministero dell'istruzione e del merito;

h) conoscenza adeguata della lingua italiana (solo per i cittadini stranieri) da valutarsi in sede di colloquio.

2. I requisiti richiesti dal presente articolo devono essere posseduti sia alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro.

3. I candidati vengono ammessi alle prove concorsuali con riserva, fermo restando che in ogni momento della procedura l'INPS e l'INAIL si riservano la facoltà di procedere, con atto motivato – da comunicarsi mediante PEC all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione – all'esclusione dei candidati che, avendo presentato domanda per posizione di propria competenza, non siano in possesso dei requisiti di ammissione previsti dal presente bando.

Art.3

Pubblicazione del bando e presentazione della domanda – Termine e modalità

1. La presente procedura concorsuale è pubblicata sul portale inPA, disponibile all'indirizzo Internet <https://www.inpa.gov.it>, sul sito istituzionale dell'Inail www.inail.it, sez. Amministrazione trasparente - bandi di concorso, e sul sito istituzionale dell'Inps www.inps.it, sez. Amministrazione trasparente-bandi di concorso.

2. Ai fini della partecipazione, il candidato dovrà inviare la domanda di ammissione al concorso esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNE/eIDAS, compilando il format di candidatura sul Portale "inPA", disponibile all'indirizzo Internet "<https://www.inpa.gov.it/>", previa registrazione sullo stesso Portale. All'atto della registrazione l'interessato dovrà compilare il proprio curriculum vitae, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato o di un domicilio digitale. La registrazione, la compilazione e l'invio online della domanda devono essere completati entro il termine di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando sul Portale "inPA", disponibile all'indirizzo Internet "<https://www.inpa.gov.it/>", e sui siti istituzionali INPS e INAIL. Tale termine è perentorio e sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate prima dello spirare dello stesso

3. La data di presentazione online della domanda di partecipazione al concorso è certificata e comprovata da apposita ricevuta scaricabile, al termine della procedura di invio, dal Portale "inPA" che, allo scadere del suddetto termine ultimo per la presentazione della domanda, improrogabilmente non permette più l'accesso alla procedura di candidatura e l'invio della domanda di partecipazione. Ai fini della partecipazione al concorso, in caso di più invii della domanda di partecipazione, si terrà conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima, intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e private d'effetto.

4. Per la partecipazione al concorso deve essere effettuato, a pena di esclusione, il versamento della quota di partecipazione di euro 10,00 (dieci/00) sulla base delle indicazioni riportate sul Portale "inPA". Il versamento della quota di partecipazione deve essere effettuato entro il termine di scadenza di cui al precedente comma 2. Il contributo di ammissione non è rimborsabile.

5. Non possono essere prodotte, oltre i termini stabiliti per la presentazione della domanda, eventuali regolarizzazioni.
6. È ammessa la partecipazione per una sola posizione tra quelle indicate all'art. 1, comma 1 (INPS o INAIL) e, nell'ambito della posizione prescelta, è ammessa la partecipazione per una sola regione tra quelle elencate nella tabella di cui all'art. 1, comma 2.

Art. 4

Domanda di partecipazione

1. Nell'apposito modulo di presentazione della domanda, tenuto conto dell'effettivo possesso dei requisiti che vengono in tal modo autocertificati ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i candidati devono dichiarare negli appositi spazi, a pena di esclusione:

- a) il cognome e il nome, il codice fiscale;
- b) il luogo e la data di nascita;
- c) di essere cittadino italiano o di altro stato membro dell'Unione Europea, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero di essere titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, o di essere cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- d) l'indirizzo di residenza o di domicilio, se diverso dalla residenza, il proprio indirizzo PEC o un domicilio digitale allo stesso intestato al quale intende ricevere le comunicazioni relative al concorso, unitamente a un recapito telefonico;
- e) il godimento dei diritti civili e politici:
 - se cittadino italiano, il candidato dovrà indicare il comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
 - se cittadino straniero, di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza (ad eccezione dei candidati titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria);
- f) il possesso dell'idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si riferisce;
- g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, ovvero licenziato ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale;
- h) di essere in possesso del titolo di studio previsto dall'art. 2, comma 1, lettera g), del presente bando, indicando presso quale Università o Istituto è stato conseguito, la data di conseguimento e la votazione finale riportata. In caso di titolo conseguito all'estero, devono essere indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell'equivalenza al corrispondente titolo di studio italiano, in base alla vigente normativa, ovvero l'attivazione della procedura tesa ad ottenere l'equivalenza;
- i) i titoli di cui all'art. 9 del bando di concorso, indicando l'Istituto/Ente/Organismo presso cui il titolo è stato conseguito e la data di conseguimento;
- j) di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato e di non avere in corso procedimenti penali, né procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione nonché precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario devono essere indicate le condanne, i procedimenti a carico e ogni

eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;

k) per i soli cittadini stranieri: di avere adeguata conoscenza della lingua italiana da valutarsi in sede di colloquio;

l) il possesso di eventuale diritto a riserva di posti con indicazione della legge che prevede tale diritto, nonché il possesso di eventuali titoli che, come previsto dall'art. 5 del D.P.R. n.487/1994, danno diritto alla riserva ovvero a parità di merito o a parità di merito e titoli danno diritto alla preferenza all'assunzione. Tali titoli, qualora non espressamente dichiarati nella domanda di partecipazione, non saranno presi in considerazione in sede di formazione delle graduatorie di merito definitive;

m) una sola posizione tra INPS e INAIL;

n) una sola regione fra quelle elencate nella tabella di cui all'art. 1, comma 2, del presente bando;

o) di aver preso visione e di accettare in modo pieno e incondizionato le informazioni, disposizioni e condizioni del bando, ivi incluso l'articolo 13 "Disposizioni in materia di protezione dei dati personali";

p) di essere in possesso di tutti i requisiti previsti per l'ammissione alla procedura concorsuale, di essere a conoscenza di tutte le disposizioni contenute nel bando di concorso e di accettarle senza riserva alcuna;

2. I candidati dovranno inoltre dichiarare esplicitamente di possedere tutti i requisiti di cui all'articolo 2 del presente bando. I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso non sono presi in considerazione.

3. I candidati con disabilità dovranno specificare, in apposito spazio disponibile sul format elettronico, la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi in funzione della propria necessità che andrà opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul Portale "inPA" in formato pdf. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà a Formez PA di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta.

4. Eventuali gravi limitazioni fisiche sopravvenute successivamente alla data di scadenza di cui al precedente articolo 3 comma 2, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere documentate con certificazione medica che sarà valutata dalla commissione esaminatrice, la cui decisione, sulla scorta della documentazione sanitaria che consenta di quantificare il tempo aggiuntivo ritenuto necessario, resta insindacabile e inoppugnabile. Solo ed esclusivamente in questo caso la documentazione potrà essere inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.formez.it.

5. I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) dovranno fare esplicita richiesta, in apposito spazio disponibile sul format elettronico, della misura dispensativa, dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria esigenza che dovrà essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. L'adozione delle richiamate misure sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso, e comunque nell'ambito delle modalità individuate dal decreto 9 novembre 2021 del

Ministro per la pubblica amministrazione. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul Portale "inPA" durante la fase di inoltro della candidatura in formato pdf. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà a Formez PA di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta.

6. Sarà assicurata la partecipazione alle prove, senza pregiudizio alcuno, alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario a causa dello stato di gravidanza o allattamento, anche attraverso lo svolgimento di prove asincrone e, in ogni caso, la disponibilità di appositi spazi per consentire l'allattamento. In nessun caso il ricorrere di tali condizioni comprometterà la partecipazione al concorso. Le candidate in stato di gravidanza o allattamento dovranno specificare la propria condizione in apposito spazio disponibile sul format elettronico. Tutta la documentazione medica di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul Portale "inPA" durante la fase di inoltro della candidatura in formato pdf. L'adozione delle misure organizzative più idonee, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso, e senza pregiudicare la conclusione tempestiva della procedura.

7. L'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale e L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro effettuano controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati utilmente collocati in graduatoria. Qualora il controllo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato sarà escluso dalla procedura concorsuale, ferme restando la decadenza dai benefici conseguiti prevista dall'art. 75 e le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

8. La mancata esclusione da ognuna delle fasi della procedura di reclutamento non costituisce, in ogni caso, garanzia di regolarità della domanda di partecipazione al concorso, né ha efficacia sanante dell'eventuale irregolarità della stessa.

9. Formez PA, l'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale e l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro non sono responsabili in caso di smarrimento o di mancato recapito delle proprie comunicazioni inviate al candidato quando ciò sia dipendente da dichiarazioni inesatte o incomplete rese dallo stesso circa il proprio recapito, oppure da mancata o tardiva o irrituale comunicazione del cambiamento del predetto recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonché da eventuali disguidi imputabili a fatto di terzo, a caso fortuito o forza maggiore.

10. Non sono considerate valide le domande redatte, presentate o inviate con modalità diverse da quelle prescritte e quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto indicato nel presente bando di concorso.

11. Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate alla procedura di iscrizione online, i candidati devono utilizzare esclusivamente, previa lettura della guida alla compilazione della domanda presente in home page, l'apposito modulo di assistenza presente sul Portale "inPA". Non è garantita la soddisfazione entro il termine di scadenza previsto per l'invio della domanda di partecipazione delle richieste inviate nei tre giorni antecedenti il medesimo termine. Le richieste pervenute in modalità differenti da quelle sopra indicate non potranno essere prese in considerazione.

12. In caso di accertato malfunzionamento parziale o totale del Portale "inPA", attestato da apposito avviso pubblicato sul medesimo Portale, tale da impedire ai candidati l'utilizzo dello stesso per la presentazione della domanda di partecipazione o dei relativi allegati, il termine di

scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione sarà prorogato per un tempo corrispondente alla durata del malfunzionamento.

13. Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il calendario delle prove e i relativi esiti, è effettuata attraverso il Portale "inPA".

Art. 5

Procedura Concorsuale

1. La procedura concorsuale si articola in una prova scritta secondo le modalità di cui al successivo art. 7, una prova orale disciplinata dall'art. 8 e una fase di valutazione dei titoli ai sensi dell'art. 9.

2. Per l'espletamento della prova scritta, ferme le competenze della commissione esaminatrice, ci si avvarrà di qualificati enti pubblici o privati.

3. La Commissione esaminatrice dispone, complessivamente, di 70 punti, così ripartiti:

- a) 30 per la prova scritta;
- b) 30 per la prova orale;
- c) 10 punti per i titoli.

4. La sede, il giorno e l'ora di svolgimento delle prove sono pubblicati con valore di notifica a tutti gli effetti almeno 15 giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle stesse, sul Portale InPA.

5. Nel caso in cui, per circostanze straordinarie, dopo la pubblicazione del calendario delle prove, si renda necessario modificarlo, la notizia della modifica e il nuovo calendario saranno egualmente diffusi con le stesse modalità di cui al comma 4 del presente articolo.

6. Per essere ammessi a sostenere le prove, i candidati devono essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

7. L'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e nell'ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore comporta l'esclusione dal concorso, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del presente bando.

8. Durante le prove non è permesso ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto ovvero mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o i componenti della Commissione Esaminatrice. I candidati non possono portare penne, matite, carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque genere. I candidati non possono usare telefoni cellulari, lettori MP3, palmari, tablet, computer portatili, o qualsiasi altro strumento elettronico idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati. I candidati non potranno altresì utilizzare strumentazione elettronica diversa da quella fornita per lo svolgimento della prova ovvero come ausilio per l'effettuazione della prova a coloro che ne avessero diritto. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza, ove presente, dispone l'immediata esclusione dal concorso.

Art. 6

Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice mista centrale, nominata d'intesa tra INPS e INAIL, con provvedimento dei rispettivi organi competenti, è costituita in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.

2. La Commissione esaminatrice mista centrale è competente per tutte le fasi della procedura concorsuale, salva la facoltà dei due Istituti (INPS e INAIL) di nominare, ai sensi dell'art. 9 del DPR 487/1994, dell'art. 35-*quater* del d.lgs. 165/2001 nonché dei rispettivi regolamenti interni e di organizzazione, per ciascuno dei due profili messi a concorso, eventuali sottocommissioni, per lo svolgimento della prova orale.
3. Secondo quanto disposto dall'art. 9 comma 12 del DPR 9 maggio 1994, n. 487, la commissione esaminatrice può svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.
4. Per lo svolgimento della prova scritta di cui all'articolo 6 del presente bando, ci si riserva la facoltà di nominare appositi comitati di vigilanza, nonché, per esigenze di funzionalità e celerità della procedura concorsuale, di nominare sottocommissioni.
5. La Commissione esaminatrice mista centrale, nella prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali e dei titoli, formalizzandoli nel relativo verbale.
6. Per l'espletamento della prova orale la Commissione esaminatrice mista centrale o le eventuali sottocommissioni sono integrate da membri aggiunti per la valutazione della conoscenza della lingua inglese e delle competenze informatiche.
7. Per ciascun componente nominato nella Commissione esaminatrice mista centrale e nelle eventuali sottocommissioni è previsto un componente supplente.
8. Nella composizione della Commissione esaminatrice mista centrale e delle sottocommissioni si applica il principio della parità di genere, secondo quanto previsto dall'articolo 57, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le funzioni di segretario saranno svolte da un funzionario dipendente degli Istituti (INPS e INAIL).

Art. 7

Prova scritta

1. La prova scritta consisterà nella soluzione di una serie di quesiti a risposta multipla sulle seguenti materie: diritto amministrativo, diritto civile, diritto commerciale, diritto penale e diritto processuale penale, diritto tributario, diritto dell'unione europea, diritto del lavoro e legislazione sociale, normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, contabilità aziendale e tecniche di bilancio.
2. Lo svolgimento della prova scritta, il cui espletamento sarà affidato a qualificati enti pubblici o privati, avviene mediante l'utilizzo di apposita strumentazione informatica e digitale che l'Istituto metterà a disposizione dei candidati.
3. Alla prova scritta è assegnato un punteggio massimo di 30 (trenta) punti e la prova si intende superata qualora il candidato consegua il punteggio minimo di 21/30 (ventuno/trentesimi).
4. Durante la prova non è permesso ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto ovvero mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o i componenti della Commissione Esaminatrice. I candidati non possono portare penne, matite, carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque genere. I candidati non possono usare telefoni cellulari, lettori MP3, palmari, tablet, computer portatili, o qualsiasi altro strumento elettronico idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati. I candidati non potranno altresì utilizzare strumentazione elettronica diversa da quella fornita per lo svolgimento della prova ovvero come ausilio per l'effettuazione della prova a coloro che ne avessero diritto.

5. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza, ove presente, dispone l'immediata esclusione dal concorso.
6. Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti relativi alla prova scritta prima dello svolgimento della stessa.
7. L'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e nell'ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore comporta l'esclusione dal concorso, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del presente bando.
8. Data e luogo di svolgimento della prova scritta sono resi disponibili sul Portale "inPA" almeno quindici giorni prima della data stabilita per lo svolgimento della stessa. Tale avviso vale come notifica a tutti gli effetti.
9. Ulteriori prescrizioni specifiche in ordine alla prova saranno disposte dalla commissione esaminatrice e comunicate tramite pubblicazione sul Portale "inPA".
10. I candidati regolarmente iscritti online, che non abbiano avuto comunicazione dell'esclusione dal concorso e siano in regola con il versamento della quota di partecipazione, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede, nel giorno e nell'ora indicati sul Portale "inPA". I candidati devono presentarsi con un valido documento di riconoscimento, il codice fiscale e la ricevuta rilasciata dal sistema informatico al momento della compilazione online della domanda.
11. I candidati ammessi a sostenere la prova scritta hanno a disposizione strumenti informatici e digitali. In ogni caso di malfunzionamento della strumentazione informatica, che ritardi o impedisca lo svolgimento della prova a uno o più candidati, la commissione concede un tempo aggiuntivo pari alla durata del mancato funzionamento. Al termine del tempo previsto per la prova, il sistema interrompe la procedura e acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento. Fino all'acquisizione definitiva il candidato può correggere le risposte già date. La correzione della prova da parte delle commissioni esaminatrici avviene con modalità che assicurano l'anonimato del candidato, utilizzando strumenti digitali. Al termine delle operazioni viene formulato apposito elenco sulla base del punteggio conseguito.
12. Gli esiti della prova scritta saranno resi noti ai candidati mediante accesso alla piattaforma Formez Concorsi smart <https://formez.concorsismart.it/ui/public-area/intro-card> utilizzando le credenziali SPID. L'avviso relativo alle modalità di accesso sarà pubblicato sul Portale "inPA". Tale pubblicazione avrà valore di notifica ad ogni effetto di legge

Art. 8

Prova orale

1. Sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che riportano il punteggio di almeno 21/30 (ventuno/trentesimi) nella prova scritta.
2. La prova orale, che verterà sulle materie oggetto della prova scritta, mira ad accertare la preparazione e la professionalità del candidato, nonché la sua attitudine all'espletamento delle funzioni previste dal profilo professionale da ricoprire. A tal fine, verranno accertate, oltre le conoscenze teoriche e tecniche, anche la capacità di cogliere le interrelazioni tra gli argomenti, la capacità di giudizio critico e decisionale, tenuto conto dell'ambito operativo in cui il professionista è chiamato a svolgere la propria attività.
3. Saranno, altresì, accertate le competenze in ambito informatico, nonché la conoscenza della lingua inglese.
4. L'avviso di convocazione per la prova orale è pubblicato sul Portale inPA almeno quindici giorni prima del suo svolgimento. Tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.

5. Alla prova orale è assegnato un punteggio massimo di 30 (trenta) punti e la prova si intenderà superata se è stato raggiunto il punteggio minimo di 21/30 (ventuno/trentesimi).

6. L'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e nell'ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore comporta l'esclusione dal concorso, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del presente bando.

7. Al termine di ogni seduta, la Commissione esaminatrice centrale, ovvero le sottocommissioni ove nominate, forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei punteggi conseguiti da ciascun candidato. Gli esiti delle prove orali saranno resi noti mediante avviso sul Portale inPA.

Art. 9

Valutazione dei titoli

1. La valutazione dei titoli è effettuata dalla Commissione esaminatrice mista centrale, ai sensi dell'art. 11 del DPR 487/1994, anche mediante il ricorso a piattaforme digitali, dopo lo svolgimento della prova orale nei confronti dei soli candidati che hanno superato la stessa.

2. Saranno attribuiti i seguenti punteggi in relazione ai titoli di studio posseduti, dichiarati nella domanda di partecipazione, per un massimo di 10 punti:

- a) Diploma di laurea "vecchio ordinamento" oppure laurea specialistica oppure laurea magistrale in una delle classi di laurea previste dall'art. 2, comma 1, lett. g): punti 3 (max un titolo di studio);
- b) Ulteriore Diploma di laurea "vecchio ordinamento" oppure laurea specialistica oppure laurea magistrale oppure triennale in una delle classi di laurea previste dall'art. 2, comma 1, lett. g): punti 2 (max un titolo di studio);
- c) Dottorato di ricerca in una delle materie afferenti alle discipline di cui all'art. 2, comma 1, lett. g) 3 punti;
- d) Master di II livello in una delle materie afferenti alle discipline di cui all'art. 2, comma 1, lett. g): 2 punti;

I titoli di studio universitari e formativi di cui al presente articolo sono valutabili esclusivamente se conseguiti presso le istituzioni universitarie pubbliche, le università non statali legalmente riconosciute, nonché le istituzioni formative pubbliche o private, autorizzate o accreditate dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca, costituite anche in consorzio, fermo restando quanto previsto dall'art. 38 del d.lgs. n. 165 del 2001.

Art. 10

Graduatorie

1. Espletate le prove del concorso, la Commissione esaminatrice mista centrale elabora, per ciascun profilo e ciascuna regione di cui all'art. 1, comma 2, del presente bando, le graduatorie di merito sulla base del punteggio ottenuto da ciascun candidato nella prova scritta e nella prova orale. Su tali graduatorie sono applicati i punteggi riportati nella valutazione dei titoli, fino ad un totale massimo di 70 punti.

2. Alle graduatorie di merito sono applicati, a parità di punti, le precedenze e preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. n.487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 487/1994, alla data del 31 dicembre 2024 la percentuale di rappresentatività del genere maschile:

- per INPS è pari a 53%, quella del genere femminile è pari al 47%, per cui il differenziale tra i generi non risulta essere superiore al 30%.
 - per INAIL è pari a 63%, quella del genere femminile è pari al 37%, per cui il differenziale tra i generi risulta essere inferiore al 30%.
3. Le graduatorie di merito finali sono sottoposte al competente organo di ciascun Istituto (INPS e INAIL) che le approva dichiarando, altresì, i vincitori e sono pubblicate sul Portale "inPA" e sui rispettivi siti istituzionali. Dalla data di detta pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative.
 4. Ciascuna graduatoria, ai sensi dell'art. 35, comma 5 ter, del d.lgs. 165/2001, rimane efficace per un termine di due anni dalla data di approvazione. Sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l'ultimo candidato vincitore.
 5. Qualora una graduatoria regionale risulti incapiente rispetto ai posti messi a concorso, le amministrazioni possono coprire i posti ancora vacanti mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori per la medesima posizione di lavoro in altri ambiti regionali, previo interpellato e assenso degli interessati.
 6. Nel caso in cui, a seguito dello scorrimento delle rispettive graduatorie anche degli altri ambiti regionali, i due Istituti non riuscissero a coprire i posti previsti dal bando potranno procedere, previa intesa tra gli stessi, allo scorrimento delle graduatorie dell'altro Istituto, se ancora capienti, e in ogni caso solo dopo aver acquisito l'assenso degli interessati.

Art. 11

Assunzione in servizio

1. I concorrenti dichiarati vincitori del concorso stipulano il contratto individuale di lavoro a tempo pieno e indeterminato e saranno inquadrati nell'area dei funzionari, famiglia professionale ispettore di vigilanza nei ruoli delle rispettive amministrazioni (INPS e INAIL), secondo quanto previsto dalla normativa contrattuale vigente in materia.
2. Dalla data di assunzione decorrono tutti gli effetti giuridici ed economici connessi all'instaurazione del rapporto di lavoro.
3. L'assunzione in servizio dei vincitori è disposta in via provvisoria, sotto riserva di accertamento del possesso dei titoli e dei requisiti prescritti per l'assunzione.
4. Le amministrazioni (INPS e INAIL) si riservano la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente.
5. Il vincitore o l'idoneo che non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla assunzione e dalla graduatoria.
6. I vincitori, salva la possibilità di trasferimenti d'ufficio nei casi previsti dalla legge, sono soggetti all'obbligo di permanenza nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni di cui all'art. 35, comma 5 bis, del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165 e ss.mm.ii.

Art.12

Periodo di prova

1. Dalla data di assunzione in servizio decorre l'inizio del periodo di prova della durata di quattro mesi di effettivo servizio, ai sensi del vigente contratto collettivo di lavoro.
2. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il funzionario-ispettore di vigilanza si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.

Art.13

Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito "Regolamento UE") e di quanto stabilito dal "Codice in materia di protezione dei dati personali" (decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice"), i dati personali forniti dai candidati saranno trattati dall'INPS, e/o dall'INAIL, rispettivamente dalla Direzione Centrale Risorse Umane di ciascun Istituto, in qualità di Titolari del trattamento dei dati, per le finalità connesse all'espletamento della procedura selettiva e alla eventuale gestione del rapporto di lavoro.
2. L'iscrizione al portale di reclutamento inPA e la partecipazione alla procedura concorsuale, fin dalla presentazione della domanda, comportano il trattamento dei dati personali, che è progettato nel rispetto del Regolamento UE e del Codice.
3. I dati personali oggetto del trattamento, anche appartenenti alle tipologie di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento UE, verranno utilizzati esclusivamente per il perseguimento delle finalità connesse e strumentali allo svolgimento della presente procedura e per la formazione di eventuali ulteriori atti alla stessa connessi, anche con l'uso di procedure informatizzate, nei modi e limiti necessari per perseguire tali finalità.
4. Il conferimento di tali dati è necessario per la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e dei titoli richiesti, nonché per consentire l'espletamento della procedura concorsuale. La loro mancata indicazione può precludere le richiamate verifiche e la stessa partecipazione alla predetta procedura.
5. Il trattamento dei dati personali, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche nel caso di eventuale comunicazione a terzi, avviene ad opera di dipendenti dei due Istituti, in qualità di "Persone autorizzate" al trattamento dei dati (artt. 29 e 4, n. 10 del Regolamento UE e art. 2-quaterdecies del Codice), nonché ad opera del Responsabile del trattamento (Formez PA), a tal fine designato ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE.
6. È facoltà dei candidati opporsi al trattamento o ottenere dall'INPS e/o dall'INAIL, in qualunque momento, l'accesso ai dati personali che li riguardano, la rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento: l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento UE può essere effettuato presentando apposita richiesta all'INPS e/o all'INAIL tramite i rispettivi Responsabili della protezione dei dati agli indirizzi: INPS - Responsabile della Protezione dei dati personali, Via Ciriaco De Mita, n. 21, cap. 00144, Roma o INAIL – Responsabile della protezione dei dati personali, Piazzale Giulio Pastore n. 6, cap. 00144, Roma, oppure ai rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata, reperibili sui siti istituzionali alle sezioni:
 - Home/L'Istituto/Struttura organizzativa/Uffici centrali/Ufficio del Responsabile della Protezione dei Dati per l'INPS;
 - Home/Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Dati ulteriori/Privacy per l'INAIL.
7. Qualora i candidati ritengano che il trattamento di dati personali a loro riferiti sia effettuato dall'INPS e/o dall'INAIL in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento UE).

Art. 14

Precisazioni ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii.

1. La procedura concorsuale si conclude entro 180 giorni dalla data di conclusione delle prove scritte, fermo restando quanto previsto dall'art. 11, comma 4, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.
2. Le strutture incaricate dell'istruttoria delle domande e dell'esecuzione degli adempimenti connessi ai diversi procedimenti previsti dal presente bando sono le Direzioni centrali Risorse umane dei due Istituti, con sede in Roma, Via Ciriaco De Mita, n.21 (INPS) e Piazzale Giulio Pastore 6 (INAIL). Con apposito provvedimento sarà nominato il responsabile del procedimento che sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito internet dei due Istituti, all'indirizzo ww.inail.it e all'indirizzo www.inps.it nella sezione "Avvisi, bandi e fatturazione" sottosezione "Concorsi", entro la data di pubblicazione del bando.

Art. 15

Accesso agli atti del concorso

1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
2. Ai candidati che sostengono la prova scritta è consentito, mediante l'apposito portale disponibile all'indirizzo <https://formez.concorsismart.it/ui/public-area/intro-card>, accedere per via telematica agli atti concorsuali relativi ai propri elaborati. L'avviso relativo alle modalità di accesso sarà pubblicato sul Portale "inPA".
3. Per le spese di segreteria e/o di riproduzione degli atti non consultabili on line con le proprie credenziali, i candidati sono tenuti a versare la quota prevista dal "Regolamento per l'accesso ai documenti formati o detenuti da Formez PA e a quelli oggetto di pubblicazione", disponibile sul sito di Formez PA <https://amministrazionetrasparente.formez.it/>, secondo le modalità ivi previste. All'atto del versamento occorre indicare la causale «*accesso agli atti - concorso pubblico congiunto su base territoriale, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di 448 unità di personale da inquadrare nell'area dei funzionari, famiglia professionale ispettore di vigilanza, nei ruoli del personale dell'INPS (n. 355) e dell'INAIL (n. 93)*». La visione e/o il rilascio degli atti richiesti sono subordinati alla presentazione da parte del richiedente della ricevuta dell'avvenuto versamento.
4. Con la presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura, il candidato dichiara di essere consapevole che eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno evase da Formez PA previa informativa ai titolari di tutti gli atti oggetto delle richieste e facenti parte del fascicolo concorsuale del candidato. A tal fine i candidati, nel caso di legittimo esercizio del diritto di accesso, autorizzano la visione e l'estrazione di copie degli atti inerenti la procedura medesima.
5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano con riferimento agli atti concorsuali materialmente esistenti al momento della richiesta di accesso agli atti e detenuti alla stessa data da Formez PA.
6. Il responsabile del procedimento di accesso è il dirigente di Formez PA preposto alla Direzione Concorsi.

Art. 16

Norme di salvaguardia

1. Per quanto non previsto nel presente bando di concorso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel D.P.R. 9 maggio 1994, n.487 e successive modificazioni e integrazioni, e nel vigente C.C.N.L.
2. Avverso il presente bando di concorso è proponibile ricorso straordinario al Capo dello Stato in via amministrativa entro centoventi giorni o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.
3. Resta ferma la facoltà dell'INPS e dell'INAIL di disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento della procedura concorsuale, l'esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, per la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista o in esito alle verifiche richieste dalla medesima procedura concorsuale.
4. Il presente bando di concorso è pubblicato nel Portale inPA e sui siti istituzionali dell'INPS e dell'INAIL.